



Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n. (vedi timbro a margine)

Oggetto: Rio San Giovanni Laterano – Chiusura temporanea al traffico acqueo, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospealeto” ed il tratto di rio fronte civico 6385A di Castello.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l’esito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, a seguito del quale si rilevava una situazione di pericolosità per la incolumità pubblica, dovuta alla presenza di barriere galleggianti poste a contenimento di una sostanza sconosciuta di colore bianco lattiginoso dispersa nell’acqua del rio in oggetto, tale da creare pericolo per la sicurezza della navigazione;

Ritenuto di procedere alla chiusura parziale del Rio San Giovanni Laterano, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospealeto” ed il tratto di rio fronte civico 6385A di Castello, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; dando seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco di preservare la pubblica incolumità in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”);

Visto l’art. 17, paragrafo “i”, Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento di Circolazione Acquea del Comune di Venezia;

Visto il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 610507 del 22 dicembre 2023;

ORDINA

che dalle ore 20:30 del 14/03/2025 fino al termine degli interventi di messa in sicurezza, è interdetta la circolazione acquea in località Venezia – Castello, all’interno del Rio San Giovanni Laterano, nel tratto compreso tra il “Ponte de l’Ospealeto” ed il tratto di rio fronte civico 6385A di Castello, interessato dalla presenza di due barriere galleggianti bianche poste a contenimento di una sostanza sconosciuta dispersa in acqua, recante pericolo per la pubblica incolumità;



L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI

Responsabile istruttoria: Vice Commissario Matteo Marcolin